



Documento di seduta

A9-0263/2023

8.9.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati (COM(2023)0071 – C9-0022/2023 – 2023/0033(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Nikolaj Villumsen

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	40
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	43
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	44
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	45

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati
(COM(2023)0071 – C9-0022/2023 – 2023/0033(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0071),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0022/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 marzo 2023¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0263/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C xxx del xx.xx.xxxx, pag. x. / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri dovrebbero mantenere una pari protezione di tutti i lavoratori e agevolare il rispetto, da parte delle PMI e delle microimprese, degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Le PMI e le microimprese, che rappresentano la grande maggioranza delle imprese dell'Unione, dispongono di risorse finanziarie, tecniche e umane limitate. Gli Stati membri dovrebbero pertanto monitorare gli effetti dell'attuazione della presente direttiva sulle PMI e sulle microimprese e riferire in merito agli stessi, anche per quanto riguarda eventuali compiti amministrativi indebiti, al fine di garantire che esse non siano colpite in modo sproporzionato e dispongano della capacità finanziaria e amministrativa per ottemperare agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Misure specifiche, come il sostegno finanziario e tecnico, potrebbero aiutare le PMI e le microimprese in tale contesto.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il piombo e i suoi composti inorganici sono importanti sostanze reprotossiche in ambito professionale che possono influire negativamente sia sulla fertilità che sullo sviluppo del feto, che rispondono ai criteri di classificazione come tossiche per la riproduzione (categoria 1A) a norma del regolamento

(6) Il piombo e i suoi composti inorganici sono importanti sostanze reprotossiche in ambito professionale che possono influire negativamente sia sulla fertilità che sullo sviluppo del feto, che rispondono ai criteri di classificazione come tossiche per la riproduzione (categoria 1A) a norma del regolamento

(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono pertanto sostanze tossiche per la riproduzione ai sensi dell'articolo 2, lettera b bis), della direttiva 2004/37/CE.

(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono pertanto sostanze tossiche per la riproduzione ai sensi dell'articolo 2, lettera b bis), della direttiva 2004/37/CE. ***Gli studi dimostrano che circa la metà dell'esposizione alle sostanze reprotossiche in ambito professionale è rappresentata dal piombo. Non è scientificamente possibile individuare un livello al di sotto del quale l'esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici non avrebbe effetti nocivi per la salute per quanto riguarda lo sviluppo della progenie delle lavoratrici in età feconda. È pertanto opportuno introdurre l'osservazione "sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia" per il piombo e i suoi composti inorganici e i datori di lavoro dovrebbero garantire che l'esposizione professionale dei lavoratori sia ridotta al più basso valore tecnicamente possibile.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche raccomanda un limite di esposizione professionale di 4 µg Pb/m³ espresso come media ponderata nel tempo (TWA) di otto ore^{1 bis}. Il comitato raccomanda inoltre un valore limite biologico obbligatorio di 15 µg Pb/100ml (150 µg Pb/L), ma ha concluso che tale valore limite per il piombo non protegge i futuri figli delle lavoratrici in età feconda a esso esposte. Il comitato raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età feconda non superi i valori di riferimento per la popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nello Stato

membro dell'UE interessato.

1 bis

<https://echa.europa.eu/documents/10162/e d7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037>.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Nella sua relazione d'iniziativa su un nuovo quadro strategico dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei lavoratori contro l'esposizione a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni da movimenti ripetitivi) del 9 febbraio 2022, il Parlamento europeo ha osservato che un valore limite biologico di 15 µg Pb/100ml (150 µg Pb/L) "non tutela adeguatamente le donne e soprattutto quelle in gravidanza" e ha chiesto una revisione dei valori limite di esposizione per il piombo e i suoi composti, garantendo nel contempo pari protezione a tutti i lavoratori, indipendentemente dal genere.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il divieto di discriminazioni fondate sul sesso e il diritto a condizioni di lavoro

giuste ed eque di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 31. Inoltre è conforme al principio n. 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, secondo il quale i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei lavoratori alla protezione della salute e della sicurezza sul lavoro include il diritto alla protezione dagli effetti del piombo e dei suoi composti inorganici sulle generazioni future, come gli impatti negativi sulla capacità riproduttiva di uomini e donne, nonché sullo sviluppo fetale. Pertanto, il valore guida biologico per le lavoratrici in età feconda dovrebbe essere valutato dalla Commissione in una futura revisione e stabilito come valore limite biologico obbligatorio che sia prossimo ai valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo, conformemente all'articolo 18 bis, paragrafo 7 ter, della direttiva 2004/37/CE. Tale valore limite biologico mira a promuovere la piena partecipazione delle lavoratrici in età feconda ai settori economici nel quadro del Green Deal europeo, come la produzione di batterie sostenibili e circolari, a sostegno della transizione energetica dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) I lavoratori che sono stati professionalmente esposti al piombo per diversi anni possono aver accumulato livelli di piombo nel sangue ben al di sopra del valore limite biologico rivisto. Secondo il parere del comitato per la valutazione dei rischi, è già possibile osservare effetti nocivi per la salute se sono presenti livelli di piombo nel sangue

che rientrano nell'attuale valore limite biologico di 70 µg Pb/100ml. I datori di lavoro dovrebbero fare in modo che tali lavoratori svolgano mansioni diverse per garantire che i livelli di piombo nel sangue diminuiscano il più rapidamente possibile. Se ciò non fosse possibile, i lavoratori con livelli di piombo nel sangue compresi tra 15 e 30 µg Pb/100ml potrebbero essere autorizzati a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo, a condizione che si possa stabilire un calo del livello di piombo nel loro sangue. Tali lavoratori dovrebbero essere sottoposti a una sorveglianza medica rafforzata e continua per garantire una tendenza al ribasso del livello di piombo nel sangue. La Commissione dovrebbe, previa consultazione del CCSS e delle parti sociali, elaborare orientamenti e raccomandazioni riguardanti i lavoratori con esposizione storica nonché la loro attuazione pratica da parte degli Stati membri affinché la rete di sicurezza sociale di detti Stati copra tali lavoratori, ad esempio tramite indennizzi adeguati, sostegno e riqualificazione professionale dei lavoratori esposti al piombo per diversi anni sul luogo di lavoro.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È opportuno adottare misure specifiche relative alla gestione dei rischi, **compresa** una sorveglianza sanitaria specifica che tenga conto delle situazioni dei singoli lavoratori. Conformemente ai requisiti generali della direttiva 2004/37/CE, i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sostituzione della sostanza quando tecnicamente possibile, il ricorso a sistemi chiusi o la riduzione

Emendamento

(9) È opportuno adottare misure specifiche relative alla gestione dei rischi, **tra cui misure igieniche, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e** una sorveglianza sanitaria specifica che tenga conto delle situazioni dei singoli lavoratori. **Poiché il piombo è una sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia, la sorveglianza medica preventiva dovrebbe essere una delle misure di protezione più**

dell'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile. Inoltre, come indicato nel parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro⁹⁰, il livello di piombo e dei suoi composti inorganici nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbe superare i valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo e ai suoi composti inorganici nel rispettivo Stato membro. Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹¹, ha raccomandato di utilizzare un valore guida biologico in quanto non vi erano evidenze scientifiche sufficienti per stabilire un valore limite biologico per le lavoratrici in età fertile. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, i livelli di piombo e dei suoi composti inorganici nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbero superare il valore guida biologico di 4,5 µg/100ml, come raccomandato nel parere del comitato per la valutazione dei rischi⁹². Il valore guida biologico è un indicatore di esposizione, ma non di effetti nocivi identificabili per la salute. Funge pertanto da indicatore sentinella per avvertire i datori di lavoro della necessità di prestare particolare attenzione a questo specifico rischio potenziale e di introdurre misure volte a garantire che qualsiasi esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici non comporti effetti nocivi per la salute delle lavoratrici per quanto riguarda lo sviluppo del feto o della prole.

importanti per i lavoratori esposti al piombo, oltre alle misure tecniche preventive che devono essere adottate dal datore di lavoro. Conformemente ai requisiti generali della direttiva 2004/37/CE, i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sostituzione della sostanza quando tecnicamente possibile, il ricorso a sistemi chiusi o la riduzione dell'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile. Inoltre, come indicato nel parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro⁹⁰, il livello di piombo e dei suoi composti inorganici nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbe superare i valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo e ai suoi composti inorganici nel rispettivo Stato membro. Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹¹, ha raccomandato di utilizzare un valore guida biologico in quanto non vi erano evidenze scientifiche sufficienti per stabilire un valore limite biologico per le lavoratrici in età fertile. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, i livelli di piombo e dei suoi composti inorganici nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbero superare il valore guida biologico di 4,5 µg/100ml, come raccomandato nel parere del comitato per la valutazione dei rischi⁹². ***Per via di una continua riduzione nei livelli ambientali di esposizione al piombo, tale valore dovrebbe essere riesaminato ogni cinque anni.*** Il valore guida biologico è un indicatore di esposizione, ma non di effetti nocivi identificabili per la salute. Funge pertanto da indicatore sentinella per avvertire i datori di lavoro della necessità di prestare particolare attenzione a questo specifico rischio potenziale e di introdurre misure volte a garantire che qualsiasi esposizione al piombo e ai suoi composti

inorganici non comporti effetti nocivi per la salute delle lavoratrici per quanto riguarda lo sviluppo del feto o della progenie.

⁹⁰ Parere relativo al piombo del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2021), <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/60b206e1-ee10-40c2-9540-fb6510c11a0c/details>

⁸ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁹² Parere relativo alla valutazione dei limiti di esposizione professionale per il piombo e i suoi composti, presentata l'11 giugno 2020 (cfr. la sezione 8.2.4. dell'allegato del parere), <https://echa.europa.eu/documents/10162/ed7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037>

⁹⁰ Parere relativo al piombo del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2021), <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/60b206e1-ee10-40c2-9540-fb6510c11a0c/details>

⁸ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁹² Parere relativo alla valutazione dei limiti di esposizione professionale per il piombo e i suoi composti, presentata l'11 giugno 2020 (cfr. la sezione 8.2.4. dell'allegato del parere), <https://echa.europa.eu/documents/10162/ed7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037>

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Alcune delle sostanze disciplinate dalla presente direttiva, come il piombo, sono ritenute necessarie per il restauro

del patrimonio culturale o per alcune attività culturali. Per tali sostanze, e solo quando non esiste un'alternativa adeguata, la Commissione dovrebbe valutare i benefici socioeconomici derivanti dall'uso di tali sostanze rispetto al rischio per i lavoratori in tali attività o settori specifici. Sulla base di tale valutazione e in consultazione con le parti sociali, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione deroghe mirate e limitate per le attività professionali legate alla cultura e al patrimonio per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) I dati a livello dell'Unione relativi a problemi di salute correlati al lavoro causati dall'esposizione al piombo sono spesso incompleti, inaffidabili o insufficienti. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti e raccomandazioni per la raccolta dei dati da parte degli Stati membri per migliorare le segnalazioni e i registri di esposizione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) Vi è la necessità di conoscere in modo approfondito gli effetti a lungo termine del piombo e dei suoi composti inorganici. Le autorità degli Stati membri dovrebbero garantire, in

particolare, che le misure intese a evitare o a ridurre l'esposizione dei lavoratori di cui all'articolo 5 della direttiva 2004/37/CE, nonché le informazioni e i requisiti stabiliti per la formazione di cui agli articoli 11 e 12 e le misure igieniche e di protezione individuale di cui all'articolo 10 di detta direttiva tengano conto della situazione vulnerabile delle donne in età feconda.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I diisocianati possono essere assorbiti attraverso la pelle e l'esposizione ai diisocianati sul luogo di lavoro può inoltre provocare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire un limite di esposizione professionale di $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e un limite di esposizione di breve durata di $12 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per questo gruppo di agenti chimici e attribuire a tale gruppo osservazioni relative alla pelle nonché osservazioni sulla sensibilizzazione cutanea e respiratoria.

Emendamento

(12) I diisocianati possono essere assorbiti attraverso la pelle e l'esposizione ai diisocianati sul luogo di lavoro può inoltre provocare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire un limite di esposizione professionale di $6 \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$ e un limite di esposizione di breve durata di $12 \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$ per questo gruppo di agenti chimici e attribuire a tale gruppo osservazioni relative alla pelle nonché osservazioni sulla sensibilizzazione cutanea e respiratoria.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Può essere difficile rispettare un limite di esposizione professionale pari a $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per i diisocianati, con un limite per esposizione di breve durata associato pari a $12 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Tale difficoltà è dovuta a problemi di fattibilità tecnica delle misurazioni e al tempo necessario per

Emendamento

(13) Può essere difficile rispettare un limite di esposizione professionale pari a $6 \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$ per i diisocianati, con un limite per esposizione di breve durata associato pari a $12 \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$. Tale difficoltà è dovuta a problemi di fattibilità tecnica delle misurazioni e al tempo

attuare misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle che comportano attività quali l'applicazione di vernici, la lavorazione del piombo metallico, la demolizione, la riparazione e la gestione dei rottami, la gestione di altri rifiuti e la bonifica del suolo. È pertanto opportuno che fino al 31 dicembre 2028 si applichi un valore transitorio di $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ con un limite per esposizione di breve durata associato pari a $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La Commissione ha consultato il comitato per la valutazione dei rischi, che ha formulato pareri su entrambe le sostanze. La Commissione ha effettuato una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 154 TFUE. Ha inoltre consultato il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che ha adottato pareri sulla revisione dei valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici⁹³ e sulla definizione di un valore limite professionale per i diisocianati⁹⁴, con raccomandazioni sulle pertinenti osservazioni.

necessario per attuare misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle che comportano attività quali l'applicazione di vernici, la lavorazione del piombo metallico, la demolizione, la riparazione e la gestione dei rottami, la gestione di altri rifiuti e la bonifica del suolo. È pertanto opportuno che fino al 31 dicembre 2028 si applichi un valore transitorio di $10 \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$ con un limite per esposizione di breve durata associato pari a $20 \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$.

Emendamento

(14) La Commissione ha consultato il comitato per la valutazione dei rischi, che ha formulato pareri su entrambe le sostanze. La Commissione ha effettuato una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 154 TFUE. Ha inoltre consultato il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che ha adottato pareri sulla revisione dei valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici⁹³ e sulla definizione di un valore limite professionale per i diisocianati⁹⁴, con raccomandazioni sulle pertinenti osservazioni ***e su una revisione dei valori limite per i diisocianati a partire dal 2029. La Commissione dovrebbe pertanto avviare il processo di valutazione della necessità di modificare i valori limite obbligatori per i diisocianati e, previa consultazione del CCSS, se del caso, proporre le necessarie modifiche a tale gruppo di sostanze e tenendo conto del numero di casi di asma professionale comunicati dagli Stati membri alla Commissione.***

⁹³ Si veda la nota 8.

⁹⁴ Parere relativo ai diisocianati del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2021), <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/0d11d394-b1e8-4e1a-a962-5ad60f4ab2ae/details>.

⁹³ Si veda la nota 8.

⁹⁴ Parere relativo ai diisocianati del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2021), <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/0d11d394-b1e8-4e1a-a962-5ad60f4ab2ae/details>.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Il cobalto e i composti del cobalto soddisfano i criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. L'esposizione al cobalto e ai composti del cobalto sul luogo di lavoro può inoltre provocare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. È pertanto opportuno, sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, fissare con urgenza valori limite per le frazioni inalabile e respirabile del cobalto e dei suoi composti nella direttiva 2004/37/CE.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi

della direttiva 2004/37/CE. Il benzene può essere assorbito anche attraverso la cute. Alla luce di dati scientifici più recenti, entro il 1° gennaio 2030 è opportuno rivedere il valore limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il benzene, previa consultazione del CCSS. È opportuno mantenere la nota relativa alla penetrazione cutanea. Sulla base del parere del RAC, il CCSS ha riconosciuto inoltre l'utilità del biomonitoraggio per il benzene. Tali questioni dovrebbero essere prese in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Il valore limite di esposizione professionale e i valori limite biologici, compresi il valore limite per l'esposizione storica e il valore guida relativo al piombo per le lavoratrici in età feconda, dovrebbero essere oggetto di un controllo periodico e di un riesame rigoroso almeno ogni cinque anni, dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Tale riesame dovrebbe essere effettuato sulla base dei progressi delle conoscenze e delle tecnologie e di dati scientifici aggiornati, al fine di affrontare gli impatti negativi sulla capacità riproduttiva delle lavoratrici in età feconda sullo sviluppo fetale e di garantire pari protezione a tutti i lavoratori indipendentemente dal loro genere. Tale riesame dovrebbe anche tenere conto della classificazione del piombo come sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) *A seguito dell'introduzione delle modifiche dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, previste nella presente direttiva, entro la fine del 2024 dovrebbero essere introdotti ulteriori valori limite per altre sostanze o altri gruppi di sostanze e altri processi. Diverse agenzie, portatori di interessi e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno individuato tra 50 e 70 sostanze o gruppi di sostanze negli elenchi prioritari degli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione sul luogo di lavoro per i quali è necessario fissare valori limite obbligatori. La Commissione dovrebbe, al più tardi entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva], aggiornare il suo piano d'azione per conseguire i valori limite di esposizione professionale per almeno cinque altre sostanze o altri gruppi di sostanze o altre sostanze generate da processi. Le altre sostanze o gli altri gruppi di sostanze di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE dovrebbero includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sostanze e processi come litio e composti del litio, metilidrazina, 1,3-propansultone, fumi di saldatura e segatura di cuoio.*

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 quater) *Le sostanze e le miscele con proprietà di interferenti endocrini pongono un problema per la salute pubblica. È stato dimostrato che gli*

interferenti endocrini possono comportare determinati disturbi negli esseri umani, tra cui malformazioni congenite, disturbi dello sviluppo, della riproduzione o dello sviluppo neurologico, tumori, diabete e obesità. La comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" ha sottolineato la necessità di stabilire un'identificazione giuridicamente vincolante dei pericoli legati agli interferenti endocrini e di proteggere i lavoratori da tali sostanze. In seguito all'adozione del regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione^{1 bis} e all'introduzione di una nuova classe di pericolo per gli interferenti endocrini, tali sostanze dovrebbero essere disciplinate dalla normativa dell'Unione in materia di salute e sicurezza. È pertanto necessario valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE affinché includa gli interferenti endocrini, che hanno la capacità di interferire con il sistema ormonale e possono quindi causare effetti nocivi per la salute.

^{1 bis} Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 93 del 31.3.2023, pag. 7).

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Considerando 15 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(15 quinquies) Per garantire un livello di protezione completo è necessario considerare gli effetti dell'esposizione combinata a diverse sostanze. Sul luogo di lavoro, i lavoratori sono spesso esposti a una combinazione di sostanze pericolose che possono aumentare i rischi e avere effetti nocivi per la salute. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o lo stesso tessuto bersaglio, è necessario adattare l'applicazione dei loro possibili valori limite per tenere conto degli effetti combinati.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 15 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 sexies) L'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato l'esposizione professionale dei vigili del fuoco come cancerogena (Gruppo 1). L'esposizione professionale dei vigili del fuoco comprende una varietà di pericoli derivanti da incendi e da altre situazioni non connesse a incendi in corso. I vigili del fuoco possono essere esposti a prodotti della combustione provenienti da incendi, materiali da costruzione, prodotti chimici contenuti nelle schiume antincendio, ritardanti di fiamma e scarichi di motori diesel. L'assorbimento delle emanazioni da incendio o di altre sostanze chimiche può avvenire attraverso l'inalazione e l'assorbimento cutaneo ed eventualmente attraverso l'ingestione. Tali lavoratori dovrebbero pertanto essere protetti più efficacemente da questa esposizione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 15 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 septies) L'azione dell'Unione, come il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 e l'iniziativa sulle materie prime critiche di cui alla comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023, dal titolo "Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione", promuove lo sviluppo sostenibile, ad esempio nel settore delle batterie, che è uno dei diversi settori di importanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119. Ciò richiede il raggiungimento di un equilibrio tra considerazioni ambientali, economiche e sociali. Adottando limiti di esposizione professionale obbligatori per gli agenti cancerogeni, mutageni e per le sostanze tossiche per la riproduzione, i lavoratori sono protetti più efficacemente dagli effetti nocivi e possono continuare a lavorare nel modo più sicuro possibile nelle industrie che producono materie prime critiche, come il piombo, stimolando l'economia circolare e mantenendo e migliorando l'autonomia strategica internazionale nelle materie prime, tutti punti che rappresentano priorità dell'Unione. La protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze pericolose contribuisce altresì al conseguimento degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021. Ciò promuove una transizione giusta, verde e digitale in cui la salute dei lavoratori e un elevato livello di protezione vadano di pari passo con gli obiettivi economici e ambientali dell'Unione. Per via delle proprietà nocive del piombo e dei suoi composti inorganici,

è opportuno evitare sempre la delocalizzazione delle imprese attive nella trasformazione del piombo in paesi terzi con regolamentazioni meno severe dal punto di vista della salute e della sicurezza, offrendo al contempo il massimo livello di protezione ai lavoratori dell'Unione.

Emendamento 22

**Proposta di direttiva
Considerando 15 octies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(15 octies) A causa dell'esposizione imprevedibile a determinate sostanze e miscele di sostanze o dei vincoli nell'organizzazione del lavoro, alcune professioni dovrebbero essere considerate cancerogene di per sé. Per alcune professioni è difficile prevedere la misura in cui i lavoratori saranno esposti a sostanze o miscele di sostanze e prepararsi di conseguenza. Si prevede che l'elenco dei pericoli cancerogeni dell'Organizzazione mondiale della sanità sarà ampliato sulla base della crescente quantità di dati e dei progressi nell'ambito della ricerca medica e scientifica, che evidenziano la natura cancerogena di alcune professioni. Pertanto, la Commissione dovrebbe sviluppare una definizione di professioni cancerogene nell'intento di sostenere i datori di lavoro a individuare le professioni a rischio e di facilitare l'attuazione di misure di protezione adeguate e di formazione appropriata a norma delle direttive 98/24/CE e 2004/37/CE.

Emendamento 23

**Proposta di direttiva
Considerando 15 nonies (nuovo)**

(15 nonies) *L'economia circolare e i settori della raccolta, della cernita e del recupero dei rifiuti stanno crescendo rapidamente per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, garantire la sostenibilità dell'industria europea e assicurare all'Unione una maggiore autonomia strategica. Tuttavia tali sviluppi positivi sollevano molte questioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro per i lavoratori di tale settore che, per la natura stessa della loro attività, sono suscettibili di essere esposti in modo sproporzionato alle sostanze nocive. Ad esempio, l'esposizione al piombo, al mercurio e ad altri metalli pericolosi negli impianti di riciclaggio dei rifiuti rappresenta già una realtà per molti di questi lavoratori. Sono necessarie misure di protezione ambiziose, politiche di prevenzione adeguate e condizioni lavorative di qualità per ridurre i rischi di esposizione a sostanze pericolose e garantire un livello elevato di protezione.*

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 15 decies (nuovo)

(15 decies) *I lavoratori informali sono presenti nei settori della raccolta, della cernita e del recupero dei rifiuti. Un'elevata esposizione ai rischi, comprese le sostanze nocive, unita a un basso livello di protezione sociale pone la maggior parte dei lavoratori dell'economia informale in una situazione molto vulnerabile. Le misure preventive volte a ridurre i rischi sul lavoro, sotto forma di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e di una cultura generale della sicurezza, spesso*

non si applicano all'economia informale. Le misure di protezione della presente direttiva dovrebbero applicarsi allo stesso modo a tutti i lavoratori. A tal fine è necessaria la piena applicazione della presente direttiva, anche mediante ispezioni sul lavoro, al fine di garantire condizioni di lavoro e ambienti di lavoro sicuri nonché la parità di trattamento dei lavoratori in tutti i settori.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 98/24/CE

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) all'articolo 12, è aggiunto il seguente paragrafo:

"2 bis. Entro il 31 dicembre 2029 la Commissione avvia un processo di revisione del limite di esposizione professionale e dei valori limite di esposizione professionale a breve termine per i diisocianati, tenendo conto in particolare della valutazione del regolamento REACH e di tutti i dati pertinenti disponibili e, se del caso, presenta senza indugio le necessarie modifiche al gruppo di sostanze di cui all'allegato I.";

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – parte introduttiva (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – lettera b

Testo in vigore

b) agente mutageno: sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Emendamento

1) all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) agente mutageno:

i) sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;"

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo in vigore

b bis) "sostanza tossica per la riproduzione": sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Emendamento

2) all'articolo 2, la lettera b bis) è sostituita dalla seguente:

"b bis) sostanza tossica per la riproduzione:

i) sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza

tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;";

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

3) all'articolo 2, è aggiunta la lettera seguente:

"e bis) 'farmaci pericolosi': farmaci contenenti una o più sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene (categoria 1A o 1B), mutagene (categoria 1A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1A o 1B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.";

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 4 (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III.

4) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III. *I livelli biologici non devono superare il*

valore limite biologico dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III bis.";

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

5) all'articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente:

"4 bis. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o sullo stesso tessuto bersaglio, l'applicazione dei possibili valori limite di tali sostanze è adattata per tenere conto degli effetti combinati di tali sostanze conformemente agli orientamenti dell'Unione, ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafo 7 bis.";

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – comma 7

Testo in vigore

Emendamento

Entro il 31 dicembre **2024** la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche *e previa opportuna consultazione delle parti interessate, propone*, se del caso, un valore limite per il cobalto e i composti inorganici di cobalto.

6) all'articolo 18 bis, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione, previa consultazione del CCSS e tenendo conto del parere del RAC del 2018 e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, presenta, se del caso, una proposta legislativa per introdurre un valore limite per il cobalto e

i composti inorganici di cobalto.";

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 7 (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – comma 7 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

7) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:

"Entro... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, e previa adeguata consultazione dei portatori di interessi pertinenti, elabora orientamenti dell'Unione sulle modalità di adattamento dell'attuazione dei valori limite di cui all'articolo 5, paragrafo 4 bis, in caso di esposizione a una combinazione di sostanze. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate."

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 8 (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – comma 7 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

8) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:

"Entro... [12 mesi dalla data di entrata in

vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva. Nell'ambito di tale riesame, essa valuta se è appropriato apportare ulteriori modifiche alla presente direttiva, esamina la fattibilità di includere gli interferenti endocrini nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – comma 7 quater (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

9) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:

"Entro... [cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina il valore limite di esposizione professionale e i valori limite biologici, compresi il valore limite per l'esposizione storica e il valore guida per le lavoratrici in età feconda, di cui agli allegati III e III bis, tenendo conto degli impatti negativi sulla capacità riproduttiva delle lavoratrici in età feconda nonché sullo sviluppo fetale, al fine di garantire pari protezione a tutti i lavoratori indipendentemente dal genere e tenendo conto dei dati scientifici aggiornati e della classificazione del piombo come sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia.";

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 10 (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – comma 7 quinquies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

10) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:

"Entro... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), elabora una definizione di 'professioni cancerogene' e valuta l'opportunità di includere tali professioni nell'ambito di applicazione della presente direttiva.";

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – comma 7 sexies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

11) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:

"Entro... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione, previa consultazione del CCSS, elabora orientamenti per quanto riguarda l'esposizione professionale storica al piombo, al fine di accrescere la protezione e ridurre l'esposizione per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue sono superiori al valore limite biologico, nonché di tutelare maggiormente le lavoratrici in età feconda. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate.";

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 12 (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – comma 7 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:

"Entro... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione, previa consultazione del CCSS e tenendo conto delle raccomandazioni esistenti formulate dalle agenzie pertinenti, dalle parti interessate e dall'Organizzazione mondiale della sanità sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione prioritari per i quali sono necessari valori limite, rivede il suo piano d'azione per stabilire valori limite di esposizione professionale per sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi in aggiunta a quelli contemplati dalla presente direttiva. Ciò comprende in particolare litio e composti del litio, metilidrazina, 1,3-propansultone, fumi di saldatura e segatura di cuoio. Entro... [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione, tenendo conto di tale piano d'azione rivisto per stabilire valori limite per altre sostanze, altri gruppi di sostanze o altre sostanze generate da processi, nonché degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, e previa consultazione del CCSS, presenta se del caso una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 13 (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – comma 7 octies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

13) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:

"Entro... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione, in consultazione con le parti sociali, valuta deroghe mirate e limitate per le attività professionali legate alla cultura e al patrimonio per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici e adotta misure adeguate.";

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 14 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – comma 7 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

14) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:

"Entro il 1° gennaio 2028, la Commissione, tenendo conto del parere del RAC del 2018 e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, valuta la fattibilità di un'ulteriore riduzione del valore limite per il benzene e, se del caso, entro il 1° gennaio 2030 trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le necessarie modifiche legislative alla presente direttiva.";

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli allegati III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Emendamento

Gli allegati I, III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Allegato I

Direttiva 98/24/CE

Allegato I

Testo della Commissione

L'allegato I della direttiva 98/24/CE è sostituito dal seguente:

ALLEGATO I

ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI

Nome agente	N. CE (¹)	N. CAS (²)	Valori limite					Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore (³)			Breve durata (⁴)			
			µg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml (⁷)	µg/m ³	ppm		
Diisocianati			6			12		Pelle (⁸) Sensibilizzazione cutanea e respiratoria (⁹)	Fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 µg/m ³ in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di

										breve durata di 20 µg/m ³ .
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------

(¹) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(²) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

(³) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(⁴) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(⁵) µg/m³ = microgrammi per metro cubo di aria.

(⁶) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

(⁷) f/ml = fibre per millilitro.

(⁸) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

(⁹) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie."

Emendamento

L'allegato I della direttiva 98/24/CE è sostituito dal seguente:

ALLEGATO I ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI

Nome agente	N. CE (¹)	N. CAS (²)	Valori limite					Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore (³)			Breve durata (⁴)			
			µg NCO/m ³ (⁵)	pp m (⁶)	f/ml (⁷)	µg NCO/ m ³	ppm		
Diisocianati			6			12		Pelle (⁸) Sensibilizzazione cutanea e respiratoria (⁹)	Fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 µg NCO/m ³ in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di

										breve durata di 20 µg <i>NCO</i> /m ³ .
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------

- (¹) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (²) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).
- (³) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).
- (⁴) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.
- (⁵) **Misurato come** µg *NCO*/m³ = microgrammi di *NCO/gruppo isocianato di diisocianati* per metro cubo di aria.
- (⁶) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).
- (⁷) f/ml = fibre per millilitro.
- (⁸) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.
- (⁹) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie."

Emendamento 43

Proposta di direttiva Allegato II – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli allegati III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:

Emendamento

Gli allegati **I**, III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:

Emendamento 44

Proposta di direttiva Allegato II – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 2004/37/CE Allegato I – titolo

Testo in vigore

Elenco di sostanze, miscele e procedimenti
[Articolo 2, lettera a), punto iii)]

Emendamento

-1) nell'allegato I il titolo è modificato come segue:

"Elenco di sostanze, miscele e procedimenti

[Articolo 2, lettera a), punto ii), articolo 2, lettera b), punto ii), articolo 2, lettera b

bis), punto ii)J'';

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Allegato II – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Allegato I – punto 8 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

-1 bis) nell'allegato I è aggiunto il punto seguente:

"8 bis. Lavori comportanti esposizione a farmaci pericolosi.";

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 1

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – lettera A – riga 31

Testo della Commissione

1) nell'allegato III, lettera A, la riga relativa al piombo inorganico e ai suoi composti è sostituita dalla seguente:

Nome agente	N. CE (¹)	N. CAS (²)	Valori limite						Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore (³)			Breve durata (⁴)				
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml (⁷)	mg/m ³	ppm	f/ml		
Piombo inorganico e suoi composti			0,03							

(¹) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(²) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

(³) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(⁴) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(⁵) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla

pressione di 760 mm di mercurio).

(⁶) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

(⁷) f/ml = fibre per millilitro.";

Emendamento

1) nell'allegato III, lettera A, la riga relativa al piombo inorganico e ai suoi composti è sostituita dalla seguente:

Nome agente	N. CE (¹)	N. CAS (²)	Valori limite						Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore (³)			Breve durata (⁴)				
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml (⁷)	mg/m ³	ppm	f/ml		
Piombo inorganico e suoi composti			0,03						Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia	

(¹) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(²) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

(³) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(⁴) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(⁵) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(⁶) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

(⁷) f/ml = fibre per millilitro.";

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 2

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III bis

Testo della Commissione

2) l'allegato III bis è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III bis (articolo 16, paragrafo 4)

VALORI LIMITE BIOLOGICI E
MISURE DI SORVEGLIANZA

Emendamento

2) l'allegato III bis è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III bis (articolo 16, paragrafo 4)

VALORI LIMITE BIOLOGICI E
MISURE DI SORVEGLIANZA

SANITARIA

(articolo 16, paragrafo 4)

Piombo e suoi composti *ionici*

Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

15 µg Pb/100 ml di sangue (¹)

La sorveglianza sanitaria interviene *quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo*

SANITARIA

(articolo 16, paragrafo 4)

Piombo e suoi composti *inorganici*

Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

15 µg Pb/100 ml di sangue (¹)

Se dai risultati della sorveglianza sanitaria emerge un livello di piombo nel sangue di un lavoratore superiore a 30 µg Pb/100 ml di sangue, il datore di lavoro e l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria di tale lavoratore garantiscono che il lavoratore non sia più esposto al piombo, conformemente agli orientamenti elaborati a norma dell'articolo 18 bis.

Se dai risultati della sorveglianza sanitaria emerge un livello di piombo nel sangue di un lavoratore compreso tra 15 e 30 µg Pb/100 ml di sangue e se si constata una tendenza al ribasso verso il valore limite in vigore, tale lavoratore può continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo.

Sono adottate misure specifiche in materia di gestione dei rischi, compresa una sorveglianza sanitaria specifica e periodica, standard elevati per i dispositivi di protezione individuale e controlli periodici del livello di piombo nel sangue. Conformemente al requisito generale della direttiva 2004/37/CE, i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sostituzione delle sostanze ove tecnicamente possibile, il ricorso a sistemi chiusi o la riduzione dell'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile.

La sorveglianza sanitaria interviene *periodicamente per tutti i lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti inorganici.*

calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,015 mg/m³, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a 9 µg Pb/100 ml di sangue.

(¹) Si raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superi i valori di riferimento della popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nel rispettivo Stato membro dell'UE. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, si raccomanda che i livelli di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superino il valore guida biologico di 4,5 µg/100ml."

(¹) Si raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superi i valori di riferimento della popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nel rispettivo Stato membro dell'UE. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, si raccomanda che i livelli di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superino il valore guida biologico di 4,5 µg/100ml. ***In ragione di una continua riduzione dei livelli di esposizione ambientale al piombo, tale valore è rivisto ogni cinque anni.***"

MOTIVAZIONE

La protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori è sancita dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali ed è un elemento basilare di un'economia dell'UE al servizio dei cittadini. Il diritto a un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro si riflette nel principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali ed è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Nessuno dovrebbe essere affetto da malattie professionali o essere vittima di infortuni o decessi sul lavoro. La legislazione dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) è pertanto un settore di regolamentazione che riguarda quasi 170 milioni di lavoratori nell'UE. Iniziative politiche come il Green Deal europeo o l'iniziativa sulle materie prime critiche promuovono lo sviluppo sostenibile, che richiede un equilibrio tra considerazioni ambientali, economiche e sociali. Adottando limiti di esposizione professionale obbligatori per gli agenti cancerogeni, mutageni e per le sostanze tossiche per la riproduzione, i lavoratori sono protetti più adeguatamente dagli effetti nocivi e possono continuare a lavorare nel modo più sicuro possibile nelle industrie che producono materie prime critiche o contribuiscono all'economia verde. Questo, a sua volta, promuove una transizione giusta garantendo che la salute dei lavoratori non sia compromessa a scapito degli obiettivi economici e ambientali dell'Unione. La protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze pericolose contribuisce altresì al conseguimento degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro.

Nel nuovo quadro per la SSL 2021-2027, l'Unione si impegna a introdurre nuovi valori limite di protezione per i diisocianati e il piombo, che sono stati identificati nella strategia sulle sostanze chimiche del 2020 come alcune delle sostanze chimiche più nocive su cui intervenire.

Con la presente relazione il Parlamento europeo adotta per la prima volta valori limite di esposizione professionale per i diisocianati, una sostanza essenziale per la transizione verde, rivedendo nel contempo i valori limite per il piombo per la prima volta in oltre 40 anni. Viene inoltre introdotto un meccanismo di revisione per garantire che d'ora in poi siano effettuate revisioni periodiche al fine di assicurare che tali valori limite siano regolarmente aggiornati, tenendo conto dei dati scientifici più recenti.

Diisocianati

I diisocianati sono utilizzati per produrre il poliuretano, un materiale fondamentale per una serie di applicazioni come l'isolamento degli edifici e degli apparecchi, che contribuisce agli obiettivi del Green Deal europeo riducendo le emissioni di CO₂ attraverso l'efficienza energetica. Tuttavia, i diisocianati sono agenti chimici pericolosi che possono causare asma professionale e malattie cutanee professionali, ossia reazioni allergiche che possono verificarsi a causa dell'esposizione a tali sostanze. Secondo le stime, circa 4,2 milioni di lavoratori sono esposti ai diisocianati, il che li rende una delle cause più comuni di asma professionale, e più di 2,4 milioni di aziende nell'UE sono coinvolte.

Consenso tripartito sui valori limite

I valori limite (limite di esposizione professionale/limite di esposizione a breve termine) per i diisocianati, che sono ora proposti per la prima volta a livello dell'UE, sono sostenuti dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), che è composto

dai governi nazionali e dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nella presente relazione si propone pertanto di adottare i valori limite e la clausola di revisione proposti dal CCSS senza alcuna modifica, con la volontà di sostenere e promuovere le soluzioni concordate tra le parti sociali, di concerto con le amministrazioni nazionali.

Piombo

Il piombo ha attualmente una grande varietà di applicazioni industriali. Si tratta di una sostanza tossica per la riproduzione che si accumula nel corpo in seguito all'esposizione e può influire negativamente sulla funzione sessuale e sulla fertilità sia degli uomini che delle donne, nonché sullo sviluppo del feto o della progenie (tossicità per lo sviluppo). L'esposizione al piombo può provocare una riduzione della fertilità, aborti spontanei o gravi difetti alla nascita, nonché altri effetti nocivi quali neurotossicità, nefrotossicità, effetti cardiovascolari ed ematologici. Il piombo è responsabile di circa la metà di tutte le esposizioni professionali a sostanze tossiche per la riproduzione e dei casi associati di malattie riproduttive. Si stima che attualmente siano esposti al piombo tra i 50 000 e i 150 000 lavoratori nell'UE. L'attuale limite di esposizione professionale obbligatorio dell'UE e il valore limite biologico non sono stati aggiornati da oltre 40 anni.

In assenza di un consenso in seno al CCSS sui valori limite per il piombo, la presente relazione sostiene la proposta della Commissione di abbassare il limite di esposizione professionale da 0,15 milligrammi per metro cubo (0,15 mg/m³) a 0,03 mg/m³ e di ridurre il valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 ml di sangue (70 µg/100 ml) a 15 µg/100 ml. La presente relazione propone inoltre una clausola di revisione che affronta l'impatto negativo dell'esposizione professionale al piombo sulla salute riproduttiva delle lavoratrici in età feconda, nonché sullo sviluppo fetale. La clausola di revisione dovrebbe altresì tenere conto dei dati scientifici aggiornati e della classificazione del piombo come sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia.

Esposizione storica

La presente relazione tiene conto della situazione specifica dei lavoratori che presentano un'esposizione storica. I lavoratori che sono stati professionalmente esposti al piombo per diversi anni possono aver accumulato livelli di piombo nel sangue ben al di sopra di qualunque nuovo valore limite biologico. In tali situazioni, se dai risultati della sorveglianza sanitaria emerge un livello di piombo nel sangue di un lavoratore compreso tra 15 e 30 µg Pb/100 ml di sangue e se si constata una tendenza al ribasso verso il valore limite in vigore, tale lavoratore può continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo. In caso contrario, l'autorità responsabile provvede affinché il lavoratore non sia più esposto al piombo. La relazione invita inoltre la Commissione, in consultazione con il CCSS, a elaborare orientamenti per quanto riguarda l'esposizione professionale storica al piombo, al fine di accrescere la protezione e ridurre l'esposizione per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue sono superiori al valore limite biologico, nonché di tutelare maggiormente le lavoratrici in età feconda.

Esposizione combinata

Al fine di garantire un livello di protezione completo, è necessario considerare gli effetti dell'esposizione combinata a diverse sostanze. Sul luogo di lavoro, i lavoratori sono spesso esposti a una combinazione di sostanze pericolose che possono aumentare i rischi e avere effetti negativi sulla salute. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che

agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o tessuto bersaglio, è necessario adattare l'applicazione dei loro possibili valori limite per tenere conto degli effetti combinati. Nella presente relazione si invita la Commissione a elaborare orientamenti dell'Unione sulle modalità di adattamento dell'attuazione dei valori limite in caso di esposizione a una combinazione di sostanze.

Definire le "professioni cancerogene"

A causa dell'esposizione imprevedibile a determinate sostanze e miscele di sostanze o dei vincoli nell'organizzazione del lavoro, alcune professioni dovrebbero essere considerate cancerogene di per sé. Nella presente relazione si invita la Commissione a elaborare una definizione di "professioni cancerogene" e a valutare se sia opportuno includere tali professioni nell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione (CMR).

Interferenti endocrini e altre sostanze

Nella presente relazione si invita la Commissione a estendere l'ambito di applicazione della direttiva CMR in modo da includere gli interferenti endocrini, che possono causare determinati disturbi nell'uomo, quali difetti alla nascita, disturbi dello sviluppo, della riproduzione o dello sviluppo neurologico, cancro, diabete e obesità. Si chiede inoltre di inserire nuove sostanze nel quadro della direttiva CMR, come il litio, i fumi da saldatura e la polvere di cuoio, nonché di stabilire un valore limite per il cobalto e i composti inorganici del cobalto.

Lavoro informale

Un'elevata esposizione ai rischi, ivi incluso alle sostanze nocive, unita a un basso livello di protezione sociale pone la maggior parte dei lavoratori dell'economia informale in una situazione molto vulnerabile. Le misure preventive volte a ridurre i rischi sul lavoro, sotto forma di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e di una cultura generale della sicurezza, spesso non si applicano all'economia informale. Con la presente relazione si chiede la piena applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e della direttiva sugli agenti chimici al fine di garantire condizioni di lavoro e ambienti di lavoro sicuri nonché la parità di trattamento dei lavoratori in tutti i settori.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione [del progetto di relazione / della relazione, fino alla sua approvazione in commissione], il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
BusinessEurope
Confederazione europea dei sindacati – CES
SMEunited – Organizzazione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese
Federazione sindacale europea dei servizi pubblici – FSESP
SGI Europe – Centro europeo dei datori di lavoro e delle imprese o organizzazioni che offrono servizi di interesse generale
Istituto sindacale europeo – ETUI
AEPI
ALIPA
Confederazione sindacale danese – FH
Commissione europea

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati
Riferimenti	COM(2023)0071 – C9-0022/2023 – 2023/0033(COD)
Presentazione della proposta al PE	13.2.2023
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 13.3.2023
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 13.3.2023
Pareri non espressi Decisione	ENVI 23.3.2023
Relatori Nomina	Nikolaj Villumsen 10.3.2023
Esame in commissione	28.6.2023
Approvazione	7.9.2023
Esito della votazione finale	+: 37 –: 4 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marc Angel, Dominique Bilde, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Furlas, Chiara Gemma, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Max Orville, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mounir Satouri, Monica Semedo, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Maria Walsh, Stefania Zambelli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Alexander Alexandrov Yordanov, Catherine Amalric, Carmen Avram, Lina Gálvez Muñoz, Eugenia Rodríguez Palop
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Irena Joveva, Ana Miranda
Deposito	8.9.2023

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

37	+
ECR	Pirkko Ruohonen-Lerner
ID	Elena Lizzi, Stefania Zambelli
PPE	Alexander Alexandrov Yordanov, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Helmut Geuking, Radan Kanev, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh
Renew	Catherine Amalric, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Irena Joveva, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo
S&D	Alex Agius Saliba, Marc Angel, Carmen Avram, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius
The Left	Özlem Demirel, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Kira Marie Peter-Hansen

4	-
ECR	Chiara Gemma, Margarita de la Pisa Carrión, Elzbieta Rafalska
ID	Dominique Bilde

3	0
Verts/ALE	Katrin Langensiepen, Ana Miranda, Mounir Satouri

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti